



CITTA' DI MARTINENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA DEL 13-06-2015

REG. GEN. N. 70

IL SINDACO

Vista la Delibera della Giunta Comunale del 13 Marzo 2014 n. 49 in merito alla Disciplina Viabilistica per accessi e sosta ZTL, definizione Modulistica e rilascio di permessi, individuazione aree interessate e orari per l'accesso;

Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

Richiamata la Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 03/06/2013 e n. 76 del 19/12/2013;

ORDINA

- 1) Che sia istituita la Zona a traffico limitato nelle seguenti vie: via Locatelli, via Tadino, via Allegreni, Piazza Maggiore (partendo dall'intersezione con vicolo Castello), vicolo Tre Passi, vicolo Spineto tutti i giorni prefestivi dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e tutti i giorni festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- 2) Che le categorie dei veicoli e dei soggetti abilitati al transito in ZTL senza rilascio di contrassegno siano individuate come segue:
 - possessori di regolare contrassegno per disabili in corso di validità;
 - appartenenti all'amministrazione del comune di Martinengo, esclusivamente impegnati durante il servizio istituzionale ;
 - tutti i mezzi degli organi di polizia stradale;
 - veicoli di polizia privata con relative insegne e durante il servizio di istituto;
 - veicoli di servizio e di proprietà del comune di Martinengo;
 - veicoli di soccorso e antincendio;
 - veicoli con targa diplomatica o consolare;
 - velocipedi;
 - veicoli per il trasporto delle salme per i funerali che si celebrano presso il domicilio del defunto o presso i luoghi di culto ubicati in ZTL previa comunicazione al comando polizia locale;
 - veicoli di proprietari delle imprese di pompe funebri per attività correlate alla celebrazioni dei funerali o attività correlate, previa comunicazione al comando polizia locale;
 - veicoli addetti alla consegna di medicinali urgenti previa comunicazione al comando polizia locale;
 - veicoli addetti al ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti, pulizia strade e attività' di spurgo previa comunicazione al comando polizia locale;

- veicoli adibiti al soccorso stradale;

- 3) Che l'autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato abbia validità biennale con scadenza al secondo anno successivo dalla data del rilascio (es. Data rilascio 5 aprile 2014 – data di scadenza 5.04.2016);
- 4) Che sia rilasciato agli aventi diritto un contrassegno per ogni veicolo posseduto;
- 5) Che gli orari vengono indicati nella relativa segnaletica verticale e ove necessario su apposite transenne supplementari posizionate ai varchi di accesso della ZTL;
- 6) Che sia istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata negli orari e nelle strade dettate ai punti 4 e 6 della presente Ordinanza;
- 7) Che sia consentita la sosta in via Allegreni;
- 8) Che i veicoli in possesso di contrassegno ai sensi del regolamento comunale, siano autorizzati solo ed esclusivamente all'accesso ed al transito della zona ZTL fino all'arrivo al civico interessato, e non alla sosta. I veicoli trovati in sosta senza titolo potranno essere rimossi dalla polizia locale e dagli altri organi di polizia stradale;
- 9) Che tutti i permessi per l'accesso alla ZTL siano autorizzati/rilasciati dal responsabile del corpo di polizia locale di Martinengo (o soggetti da lui delegati);

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Stazione Carabinieri di MARTINENGO;
- Uff. Tecnico Comunale;
- 118 Emergenza Medica;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'Ag. Cremascoli Giulia.

La presente ordinanza, annulla e sostituisce le precedenti ordinanze emesse.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla Residenza Municipale, li 13-06-2015

Per istruttoria

F.to CREMASCOLI GIULIA

Il SINDACO

F.to AVV. Paolo Nozza

Si attesta che la presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Martinengo,

Il Responsabile del Settore

Affari Generali

F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Martinengo, li _____